

Codice A1817B

D.D. 11 maggio 2022, n. 1301

**Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile (irrigazione aree verdi) presso Villa Giulia in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) interessante ed antistante l'area censite al N.C.T. map. 271 del Foglio 82. Richiedente: Comune di Verbania (VB).**



**ATTO DD 1301/A1817B/2022**

**DEL 11/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile (irrigazione aree verdi) presso Villa Giulia in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) interessante ed antistante l'area censite al N.C.T. map. 271 del Foglio 82.  
Richiedente: Comune di Verbania (VB).

In data 06/05/2022 con nota PEC protocollo n° 7411 (prot. di ricevimento n. 19308/A1817B del 09/05/2022) il Comune di Verbania, ha presentato, tramite l'Ufficio Derivazioni della Provincia del VCO - Settore V - Ambiente e Georisorse - Servizio Georisorse VIA Energia - Ufficio Derivazioni - Acque Minerali e Termali, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile (irrigazione aree verdi) presso Villa Giulia in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) interessante ed antistante l'area censite al N.C.T. map. 271 del Foglio 82.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza pervenuti anche a seguito di integrazioni richieste dall'ufficio e firmati digitalmente dal Dott. Agr. F. Breganni in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati iniziali nonché di quelli integrativi presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

#### *determina*

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Comune di Verbania (VB) possa essere rilasciata l'autorizzazione all'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile (irrigazione aree verdi) presso Villa Giulia in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) interessante ed antistante l'area censite al N.C.T. map. 271 del Foglio 82.

L'occupazione dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file, anche integrativi, allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. la tubazione di presa deve essere vincolata in modo tale da garantire l'ancoraggio della stessa e dovrà dare la massima garanzia di solidità al fine di evitare pericolo di deriva;
4. durante le operazioni di posa della tubazione di presa in acqua dovrà essere posta attenzione alla tubazione presente nell'area;
5. l'opera di presa dovrà essere posizionata ad una profondità tale da garantire il prelievo d'acqua in relazione alle escursioni di quota delle acque del Lago Maggiore;
6. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno

- necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
7. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
  8. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*I funzionari estensori:*  
*Ing. F. Campagnoni*  
*Arch. D. Dimauro*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'